Comune di Pertengo

Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E
COLLABORAZIONE

INDICE

Art. 1 - Oggetto, finalità e definizioni
Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione
Art. 3 - Procedura selettiva
Art. 4 - Modalità della selezione
Art. 5 - Formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti
Art. 6 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva
Art. 7 - Regime di efficacia degli incarichi
Art. 8 - Controlli e verifiche funzionali
Art. 9 - Regime di pubblicità degli incarichi conferiti
Art. 10 - Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi
Art. 11 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Art. 1
Oggetto, finalità e definizioni

1. La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Ente intenda affidare qualsiasi incarico di collaborazione, sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per *collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.)*, i rapporti di collaborazione esterna per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento e, comunque, non avente carattere subordinato;

b) per *incarichi professionali esterni*, le collaborazioni di natura occasionale per svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza, per l'acquisizione di competenze di comprovata specializzazione universitaria, anche a prescindere dall'iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, in tale ambito si definiscono incarichi di:

- **studio**, gli incarichi individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- **ricerca**, gli incarichi che presuppongo la preventiva definizione di un programma da parte dell'Ente;
- **consulenza**, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri ad esperti.

3. Il presente regolamento si applica anche per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 110, comma 6, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.

4. Nelle forme di collaborazione di cui al presente regolamento deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile.

Art. 2
Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 potranno essere conferiti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., soltanto per i settori di attività individuati in via programmatica dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007, dai quali derivi l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni lavorativi o per inesistenza o esistenza solo parziale di specifiche figure professionali.

2. Tra i possibili destinatari di tali incarichi è incluso anche il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, limitatamente alla fattispecie delle prestazioni occasionali e purché preventivamente autorizzato ai sensi di legge dall'Amministrazione di appartenenza.

3. Il ricorso all'incarico è prospettato alla Giunta Comunale da parte dei competenti Responsabili di Servizio, al fine di ottenerne esplicito benestare. La prospettazione deve essere congruamente motivata sotto i profili della specialità delle prestazioni nonchè tenuto conto di quanto indicato al comma 1.

4. Nessun incarico oggetto del presente regolamento può essere conferito dai Responsabili di Servizio senza il preventivo benestare di cui al comma precedente.

Art. 3
Procedura selettiva

1. Gli incarichi di cui di agli articoli precedenti devono essere affidati mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica.

2. Per il suddetto fine il Responsabile di Servizio competente, acquisito il benestare di cui all'art. 2, comma 3, predispone apposito avviso contenente:

a) l'oggetto e la durata dell'incarico, eventualmente con il riferimento a piani e programmi stabiliti dall'Ente;
b) i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
c) il termine e le modalità di presentazione delle domande e/o delle offerte;
d) le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio: esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, prove, ecc.);
e) il compenso complessivo lordo previsto;
f) ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.

3. L'avviso è reso pubblico mediante:

- pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
- pubblicazione sul sito internet dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
- eventuali altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile di Servizio competente.

Art. 4
Modalità della selezione

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Responsabile del Servizio competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa.

2. Per tale comparazione, il Responsabile del Servizio può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di apposita Commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.

Art. 5
Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica, dal Responsabile del Servizio competente, la relativa graduatoria, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.

2. Gli incarichi devono essere disciplinati da appositi contratti, a meno che gli stessi, per la natura della prestazione professionale, possano già essere compiutamente definiti con la determinazione d'incarico e con la correlativa lettera d'ordine.

3. In ogni caso, il rapporto contrattuale instaurato deve necessariamente contenere e/o specificare:

- la tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
- l'oggetto della prestazione stessa;
- le modalità di esecuzione;
- la durata ed il luogo della prestazione;
- il compenso.

Art. 6
Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura selettiva

1. La procedura selettiva di cui all'art. 3 può non essere effettuata e l'incarico, quindi, può essere conferito direttamente, previa determinazione del Responsabile del Servizio competente, nei seguenti casi:

a) esito negativo di procedura selettiva ex art. 3 per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
b) tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all'abilità dello stesso;
c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
d) situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa, documentate ed attestate dal Responsabile di Servizio competente;
e) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che l'incaricato svolga in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi dell'Amministrazione e che si svolge in maniera del tutto autonoma;
f) prestazioni lavorative che prevedano un compenso lordo non superiore ad € 5.000,00, I.V.A. ed oneri previdenziali ed assistenziali esclusi.

Art. 7
Regime di efficacia degli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. n. 244/2007, i contratti relativi agli incarichi oggetto del presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet dell'Amministrazione.

Art. 8
Controlli e verifiche funzionali

1. L'Amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità delle attività prestate dai collaboratori esterni in relazione all'attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

Art. 9
Regime di pubblicità degli incarichi conferiti

1. L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito internet, ai sensi dell'art. 3, comma 54, della L. n. 244/2007, i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Art. 10
Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007, il limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi ai sensi del presente regolamento è stabilito in € 10.000,00.

2. L'ammontare del suddetto limite è aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, in misura pari alla variazione media - accertata dall'I.S.T.A.T. - dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'intera collettività, al netto del consumo dei tabacchi, verificatasi nell'anno solare precedente.

3. Il primo aggiornamento opererà dall'1.1.2009 con riferimento all'indice medio rilevato nell'anno solare 2008.

Art. 11
Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

3. II presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.